Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 190

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 13 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre **pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma;** Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero **delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria** Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; **e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**
Le inserzioni nella Parte II della « **Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle** Finanze. La sede della Libreria dello Stato **in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a** mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 770.
**Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella generica locuzione di « prestazioni al dettaglio », adottata dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2,

istitutivo dell'imposta generale sull'entrata e della relativa legge di conversione 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, rientrano anche le prestazioni di privati servizi non costituenti appalto, nonchè le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque eserciti e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita.

Per le sovvenzioni, contributi, premi ed altre forme similari di interventi finanziari da parte delle Provincie, Comuni ed altri Enti pubblici, costituenti entrata imponibile a norma della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta è in ogni caso a carico del percipiente.

### Art. 2.

All'art. 1 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, dopo la lettera *m*), è aggiunto:

*n*) le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme, che hanno luogo tra agricoltori, produttori o gli enti ammassatori da una parte e le aziende e gli stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonchè per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che le utilizzano.

### Art. 3.

L'art. 5 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come appresso:

« Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, l'imposta è dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte dei detti enti.

« Nel caso di conferimento di derrate e di prodotti agricoli in cooperative e consorzi, legalmente costituiti, aventi per oggetto la vendita collettiva o la manipolazione dei prodotti degli associati, l'imposta è del pari dovuta, non all'atto del conferimento da parte degli associati, ma al momento della vendita dei prodotti conferiti abbiano questi subìto o meno lavorazione o manipolazione, a chiunque effettuata da parte di detti enti.

« Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, enti per acquisti collettivi, consorzi e compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anzichè all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti organismi, enti, consorzi e compagnie, al momento della loro rivendita o distribuzione.

« Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero, l'imposta è dovuta in ogni caso all'atto dell'importazione, a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ed è esente da imposta la successiva rivendita e distribuzione da parte degli accennati organismi, enti, consorzi e compagnie ».

### Art. 4.

L'art. 9 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue:

« L'imposta sull'entrata, da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme del regolamento:

*a*) quando l'imposta per ogni entrata non supera le L. 50: esclusivamente mediante apposizione di marche;

*b*) quando l'imposta, per ogni entrata, supera L. 50 e non L. 200: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

*c*) quando l'imposta per ogni entrata supera L. 200: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

« È consentito il pagamento della imposta con postagiro settimanale giusta le norme del regolamento.

« Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato entro il giorno di venerdì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

« La disposizione di cui sopra ha effetto dal giorno 8 febbraio 1940-XVIII, escluso in ogni caso il rimborso di soprattasse eventualmente pagate a norma delle disposizioni precedenti.

« È in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gl'importi di imposta non superiori a L. 50.

« Per gli acquisti di marche, di importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati dai contribuenti presso gli Uffici del registro od altri uffici ed enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera *a*), dell'art. 8, allegato *C*, al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.

« Ai commercianti al minuto autorizzati ad effettuare il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base ai registratori di cassa o ad altro sistema meccanico di registrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8, compete un abbuono del cinque per cento sulle prime lire trentamila d'imposta versata e del due per cento sugli ulteriori versamenti d'imposta ».

### Art. 5.

Non costituiscono entrata, ai sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, le somme introitate per la lavorazione o la riparazione nel Regno di materie, merci e prodotti di estera provenienza non importati definitivamente, che sono quindi riesportati o comunque rinviati all'estero, osservate le norme che è in facoltà del Ministro per le finanze di emanare al riguardo.

### Art. 6.

Le disposizioni di cui all'art. 1 riguardanti pubblici servizi, hanno effetto del 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 771.

**Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti e prestazione d'opera, è considerato appalto ove il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale.

Per speciali lavori il Ministro per le finanze ha facoltà di determinare con propri decreti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, se prevalga il valore della materia o quello dell'opera.

Le somministrazioni periodiche o gli approvvigionamenti a tratto continuativo sono parificati, agli effetti tributari, agli appalti, quando l'assuntore debba produrre o procurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse.

Sono altresì considerati appalti, ai detti effetti, i contratti che hanno per oggetto la prestazione dell'attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione, comunque sia determinato il corrispettivo.

Qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione.

Per ordinaria produzione agli effetti del comma precedente si intende quella dell'ordinaria organizzazione industriale e attrezzatura tecnica della ditta produttrice che può desumersi dall'inquadramento sindacale della ditta, dalle denuncie presentate ai Consigli provinciali delle corporazioni, o dagli atti contrattuali e documenti contabili della ditta stessa, ancorchè i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente.

Art. 2.

I contratti di scritture teatrali di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli devono essere in ogni caso stipulati in carta da bollo da lire sei e sono soggetti all'imposta proporzionale di registro di lire 0,30 per cento in caso d'uso.

Art. 3.

I contratti d'appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera le lire diecimila.

Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la ripartizione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria attività della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 1.

Non costituisce caso d'uso la inserzione od enunciazione del contratto negli atti della pubblica amministrazione contraente o degli organi amministrativi di controllo, quando sia fatta soltanto ai fini del pagamento o della riscossione dei corrispettivi del contratto stesso.

L'imposta di registro sui contratti di appalto, verbali o per corrispondenza commerciale, può essere soddisfatta nei modi stabiliti dall'art. 54, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, purchè il prezzo o valore globale non superi le L. 40.000. Negli stessi modi è corrisposta l'addizionale di assistenza sociale di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

Nei casi previsti dal comma precedente, l'imposta di registro e l'addizionale debbono essere assolte contemporaneamente alla imposta generale sulle entrate.

I suddetti contratti qualora siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione risultino di importo superiore al valore di L. 10.000 fissato per l'esenzione, oppure a quello di L. 40.000, stabilito per la tassazione per mezzo di marche sono soggetti al pagamento dell'imposta rispettivamente mediante marche, se non oltrepassano l'importo di L. 40.000, ovvero su denuncia da presentarsi al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data nella quale risulti superato il limite di L. 40.000 in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti. Resta fermo l'obbligo dell'ulteriore denuncia, da presentare nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento del corrispettivo.

Art. 4.

Quando non sia intervenuto il decreto del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 e sorga contestazione circa la prevalenza della materia o dell'opera, è soggetto ad accertamento di congruità il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti impiegati nello stato anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di promuovere tale accertamento nel termine di sei mesi da quando il contribuente avrà fatto denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto o l'Amministrazione stessa ne sarà venuta altrimenti a conoscenza.

Per l'accertamento si osservano le norme relative all'accertamento dei valori dei trasferimenti di aziende industriali e commerciali.

Art. 5.

L'ultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, è modificato nel modo seguente:

« L'aliquota di L. 0,20 per cento prevista dall'art. 45 della tariffa allegato *D*, alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, è elevata a L. 0,50 per cento e si applica alle vendite e promesse di vendita aventi per oggetto le merci ed i prodotti nello stesso articolo indicati, esclusi i contratti considerati appalti agli effetti dell'imposta di registro ».

Art. 6.

Sono abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ed agli articoli 4 e 8 del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, allegato *B*, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 11.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze potranno essere emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 772.

**Finanziamento delle spese di guerra per la Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero della marina è autorizzato ad assumere ulteriori impegni entro il limite massimo di lire 2.500.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra.

Gli stanziamenti occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza di tali impegni saranno gradualmente disposti, in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

Pel maggior fabbisogno emerso nell'espletamento dei vecchi programmi di costruzioni navali è autorizzata l'assunzione di impegni per L. 482.858.000, da stanziare in relazione al fabbisogno nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1941-42.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 773.

**Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Forlì.**

N. 773. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *luglio* 1941-XIX

---

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 774.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei farmacisti sotto il titolo di Sant'Andrea Apostolo, con sede in Palermo.**

N. 774. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei farmacisti sotto il titolo di Sant'Andrea Apostolo, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *luglio* 1941-XIX

---

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 narzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Nuova », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Natale Giovanni fu Paolino, al foglio di mappa 11, particella 41, per la superficie di Ha. 1.02.36 e con l'imponibile di L. 102,36.

Il suddescritto fondo confina con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Feola Maria e Giuseppe fu Pasquale, con la proprietà Mirra Guglielmo fu Angelo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *luglio* 1941-XIX
*Registro n.* 13 *Finanze, foglio n.* 169. — D'ELIA

(3168)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 18 giugno u. s. è stato trasmesso alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407, riguardante il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura.

(3190)

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 8 agosto 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1941-XIX, n. 568, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

(3191)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVIII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 8 agosto 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 570, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

(3192)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Zara

Con R. decreto 27 giugno 1941 (registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1941-XIX, registro n. 8 Interno, foglio n. 332) il signor avv. Arneri Antonio, è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Zara pel triennio in corso 1941-43, in sostituzione del sig. cav. Luigi Davolio.

(3173)

### Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19768 del 10 aprile 1941-XIX, il sig. Mussafia Guido di Guglielmo-Amedeo e di Tiberini Matilde, nato a Trieste il 22 settembre 1910, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Mussafia » con quello « Tiberini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3180)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 14862 del 10 maggio 1941-XIX, il sig. Sonnino Ermanno fu Eugenio e di Santoni Vannina, nato a Saluzzo il 28 ottobre 1905, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sonnino » con quello « Santoni » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3181)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20444 del 24 maggio 1941-XIX, la signorina Levi Wilma di Ugo e di Colesanti Ida, nata a Verona il 17 agosto 1911, residente a Verona, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Colesanti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3182)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18902 del 15 maggio 1941-XIX, il sig. Luria Alfredo di Lelio e di Amati Maria, nato a Torino l'11 marzo 1899, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Luria » con quello « Amati » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli Guido e Marina Luria di Alfredo e di Tognini Clotilde, nati a Milano rispettivamente il 2 settembre 1936 e il 24 novembre 1940.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3183)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 23789 del 20 maggio 1941-XIX, la signorina Coen Elvira di Giacomo e di Ponzetto Giselda, nata a Roma il 31 maggio 1908, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Coen » con quello « Ponzetto » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3184)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20281 del 30 giugno 1941-XIX, la signora Ottolenghi Liana fu Benedetto e di Vallino Maria, nata a Torino il 2 agosto 1913, residente a Torino, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Ottolenghi » con quello « Vallino » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3185)

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

## Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MILANO

*Quinto elenco.*

N. 54956 del registro delle ditte. — *Italo Bernasconi & C.* - Milano, via S. Martino, 11. — Recesso del socio accomandatario Carlo Ermanno Strauss e dell'accomandante Alice Stiebel.

N. 89960 del registro delle ditte. — *Giacomo Seralvò e Figli di Giacomo Seralvo* - Meda. — Discriminato decreto Ministeriale 1618/15224 del 16 aprile 1940.

N. 192808 del registro delle ditte. — *Treves Ernesto* - Milano, via C. Battisti, 4 (in liquidazione). — Il 18 giugno 1941 chiusura delle operazioni di liquidazione.

N. 195416 del registro delle ditte. — *Casa editrice « Vita scolastica »* - Milano, via Brioschi, 6. — Cessata 1° aprile 1941.

N. 15592 del registro delle ditte. — *Donati Alessandro* - Milano, Foro Bonaparte, 20. — Cessata 11 ottobre 1940.

N. 183048 del registro delle ditte. — *Sacerdote rag. Enrico* - Milano, via F. Filzi, 14. — Cessata 5 giugno 1941.

N. 75291 del registro delle ditte. — *Sartoria Fratelli Sacerdoti* - Milano, viale Vittorio Veneto, 8. — Cessata 12 aprile 1941.

N. 93508 del registro delle ditte. — *Segre Giuseppe* - Milano, via Petrarca, 8. — Cessata 31 dicembre 1940.

N. 205927 del registro delle ditte. — *Citone Roberto* - Milano, via Ruffini, 11. — Cessata 1° luglio 1941.

N. 98486 del registro delle ditte. — *Campagnano Giuseppe* - Milano, via XXI Aprile, 12. — Cessata 6 giugno 1941.

N. 152329 del registro delle ditte. — *Dott. Renato Rimini & C.* (collettiva) - Milano, via A. Vannucci, 16. — Il 26 maggio 1941 trasformata in anonima.

N. 245113 del registro delle ditte. — *Successori Lorenzo Vecchio* - Milano, viale Monza, 46. — Il 26 marzo 1941 revoca di liquidazione; recesso socio Ghiron Adriano, continua in proprio Vassallo Guido. La sede della ditta viene trasferita in Sesto San Giovanni.

N. 57610 del registro delle ditte. — *Volterra Giulio* - Milano, via Leopardi, 3. — Cessata 5 maggio 1941.

N. 210736 del registro delle ditte. — *Viterbi Ezio* - Milano, Foro Bonaparte, 52. — Cessata 31 marzo 1941.

(3176)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile immobiliare 5 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 4ª, n. 670474, di L. 335, rilasciata il 12 agosto 1939 dalla Esattoria di Taranto, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palazzo Caroli Maria e figli Palazzo Concetta, Maria Angela, Adalgisa, Adele, Idolo, Mario, Alberto e Furio, per l'art. 343 del ruolo fabbricati del comune di Taranto, con designazione della stessa denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 7ª, n. 84558, di L. 401, del 21 febbraio 1940 e n. 84772, di L. 133, del 20 marzo 1940, rilasciate dalla Esattoria di Mogliano Veneto, per versamento della prima della 1ª-3ª rata e la seconda della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Neri Raul di Tancredi per l'art. 30 del ruolo fabbricati del comune di Mogliano Veneto, con designazione dello stesso istante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 8ª, n. 719916, di L. 66 e n. 719917, di L. 33, rilasciate entrambe il 14 ottobre 1940 dalla Esattoria di Empoli (Firenze), rispettivamente per versamento delle rate 5ª e 2ª delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Giani Don Rocco fu Cosimo, secondo l'art. 96 e dalla ditta Soldi Angiolo fu Sabatino, secondo l'art. 13 del ruolo terreni del comune di Empoli, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Soldi Angiolo fu Sabatino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze, la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 9ª, n. 326675, di L. 300 e n. 326676 di L. 400 rilasciate il 25 novembre 1940 dalla Esattoria di Bitonto per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Volpe Maria di Gioacchino in Volpe, per l'art. 853 del ruolo terreni del comune di Bitonto, e da Volpe Sabino di Nicola, per l'art. 854 del ruolo terreni del comune di Bitonto, con designazione di Volpe Maria fu Gioacchino per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 21

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 6ª, n. 530417, di L. 35 e n. 530418, di L. 50, rilasciate in data 31 agosto 1938-XVI, dalla Esattoria di Conegliano, per versamento 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Ditta Donadon Enrico, Nicola ed Eugenio fu Andrea, per l'art. 20-21 del ruolo terreni del comune di S. Lucia di Piave la 1ª, e per l'art. 20 del ruolo fabbricati del comune di S. Lucia di Piave la 2ª, con designazione per il ritiro dei titoli definitivi del prestito di Donadon Eugenio fu Andrea.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 6ª, n. 190288, di L. 83, rilasciata il 16 ottobre 1940 dalla Esattoria di Rieti, per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcucci Antonio di Nazzareno, per l'art. 3 del ruolo fabbricati del comune di Greccio con designazione dello stesso denunziante per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 23

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 926006, serie 6ª, di L. 600, rilasciata il 3 dicembre 1940 dalla Esattoria comunale di Castroreale, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Spina Carmela fu Giovanni, secondo l'art. 13 del ruolo febbricati del comune di Castroreale, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Spina Carmela fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 24

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 2ª, n. 210629, di L. 317, rilasciata il 16 marzo 1937 dalla Esattoria di Tresnuraghes, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Falchi Marras Giuseppa, Angelo, Sebastiana e Francesco fu Giuseppe e Urgu Giovanni di Francesco, per l'art. 53 del ruolo terreni del comune di Suni, con designazione di Falchi Marras Giuseppa fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Nuoro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 25

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª, n. 271888, di L. 16, rilasciata il 16 dicembre 1937 dalla Esattoria di Valdobbiadene (comune di Vidor), per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manto Leone-Soave di Antonio, secondo l'art. 97 del ruolo terreni del comune di Vidor, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Manto Leone-Soave di Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, ai fini della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(3156)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

### Elenco per alienazione di rendita

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Redimibile 3,50 % | 282613 | Preziosi Romualdo fu Tommaso, domiciliato a S. Angelo dei Lombardi (Avellino). Ipotecata per cauzione del titolare quale esattore e tesoriere del comune di Sturno . . . . . L. | 283,50 |

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(3157)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, con sede in Ragusa Ibla frazione del comune di Ragusa.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 agosto 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, con sede nel comune di Ragusa e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 1° marzo 1941-XIX, con il quale il dott. Giovanni Scribano fu Emanuele è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

**Dispone:**

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, avente sede nel comune di Ragusa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Giovanni Scribano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3195)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Svezia per l'anno accademico 1941-42-XX a favore di italiani laureati e diplomati nel Regno.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituito dalla Germania e dalla Svezia per l'anno accademico 1941-1942 a favore di cittadini italiani laureati da Università e Istituti dell'ordine universitario o diplomati presso Accademie di belle arti o Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39 e 1939-40.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico, rispettivamente della Germania e della Svezia.

Le borse della Germania sono otto di R. M. 1600 ciascuna, pagabili in otto rate mensili, di eguale importo.

Le borse della Svezia sono due di 2100 corone ciascuna.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario, Divisione III) non più tardi del 20 settembre 1941-XIX.

Coloro i quali aspirano a borse dell'una o dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nell'altra.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto o in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, o qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari; e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministero a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 2 agosto 1941-XIX

*Il Ministro:* BOTTAI

(3146)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.